



COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE AREA 4 N.R.G. 251 del 20-05-2025

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Numero di Settore: 59

Oggetto: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE E DI OPERE COMPLEMENTARI PALESTRA SC. SECONDARIA DI MAROLA - CUP I41G24000110004 - AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO N. 2 ALLA DITTA APPALTRICE NUOVA SARMO SRL DI DUE CARRARE (PD) -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 41 r.d. del 25.09.2024, successivamente rettificato dal decreto del Sindaco n. 42 del 26.09.2024, con cui sono state conferite al sottoscritto, arch. Roberto Grisolia, Responsabile di Elevata Qualificazione dell'Unità Organizzativa 4 "Gestione e Pianificazione del Territorio" del Comune di Torri di Quartesolo, le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000 T.U.EE.LL., e dell'art. 45 dello Statuto comunale.

RICHIAMATI, inoltre:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 71 in data 23.12.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2025-2027;
- la delibera della Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2025, con la quale si è approvato il PEG triennale 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 31.03.2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data 21.10.2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 del Comune di Torri di Quartesolo (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 in data 23.12.2024 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 del Comune di Torri di Quartesolo (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000), deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 128 del 03.12.2024.

DATO ATTO che:

- con determinazione Area 4 n. 571 in data 18.12.2024, veniva disposto di acquistare, mediante affidamento diretto ex articolo 50, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 36/2023 (anche “Codice dei Contratti”), il lavoro riferito alla “realizzazione della nuova pavimentazione e di opere complementari della palestra della scuola secondaria di Marola”, a Torri di Q.lo - CUP I41G24000110004 – affidandolo all’operatore economico NUOVA SARMO S.R.L, con sede legale a 35020 – DUE CARRARE - (PD), via Piemonte, 9, P.IVA 00082080284, alle condizioni di cui al preventivo acquisito tramite RdO: Trattativa diretta n. 4914228 del 05.12.2024, che prevede una spesa complessiva di € 122.523,72 oneri sicurezza ed IVA 10% inclusi, precisando che il provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all’articolo 17, comma 1, del Codice dei Contratti, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in parola.
- in data 20.12.2024, con prot. n. 23208 è stata inviata alla succitata ditta appaltatrice il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1, d.lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti” - stipula contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.

CONSIDERATO che:

- in fase di offerta, l’impresa appaltatrice dichiarava l’intenzione di subappaltare le lavorazioni di “lievo e posa pavimentazione” e di “tinteggiatura”, nella percentuale consentita dalla norma
- in data 15.04.2024 è pervenuta al prot. 6941, da parte dell’impresa Nuova Sarmo, la comunicazione di richiesta di autorizzazione al subappalto a favore della ditta Tardivo Restauri, con sede legale in 36040 – Torri di Quartesolo - (VI), via Dal Ponte n. 191, P.IVA n. 00791290240, relativamente alle “opere di ritinteggiatura pareti” per un importo pari a € 8.600,00, di cui € 500,00 per gli oneri per la sicurezza.

PRESO ATTO che:

- la documentazione a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto, opportunamente verificata dal RUP, risulta completa e conforme al disposto dell’art. 119 del d.lgs. 36/2023;
- l’importo complessivo del contratto di subappalto è pari a indicativi € 8.600,00 (oneri della sicurezza inclusi) oltre IVA di legge;
- le lavorazioni di cui alla presente richiesta di subappalto sono riconducibili alla categoria scorporabile OS 7 (finiture di opere generali di natura edile e tecnica);
- la Stazione Appaltante, per tramite del RUP, sentito il direttore dei lavori, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione delle disposizioni di cui all’art. 119, comma 12 del d.lgs. 36/2023 in materia di corresponsione, da parte dell’affidatario, alle imprese subappaltatrici, dei costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
- per i motivi su esposti e per il fatto che la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 36/2023, non sussistono motivi per negare l’autorizzazione richiesta.

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, co. 1, del T.U.O.EE.LL. e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli.

ACCERTATO che l’istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Servizio Lavori ed Opere Pubbliche.

VERIFICATA, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del responsabile dell’istruttoria e del responsabile del provvedimento finale, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 “*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”, coma da dichiarazioni depositate agli atti dell’Ente.

RICHIAMATI, infine:

- il D.lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”, in particolare l’art. 119;
- la Costituzione Italiana;
- il D.lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico sull’Ordinamento delle Leggi degli Enti Locali, in particolare gli articoli 107 e 109;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.lgs. 165/2001 recante il Testo Unico sul pubblico impiego;
- la Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità, nonché i nuovi principi contabili introdotti dal D.lgs. n. 118 del 2011;
- il Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Torri di Quartesolo, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
- il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Torri di Quartesolo contenente anche il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

TUTTO ciò richiamato e premesso,

D E T E R M I N A

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. Di autorizzare l’impresa Nuova Sarmo S.r.l. di Due Carrare (PD), affidataria dei lavori in oggetto ed indicata in preambolo, a subappaltare opere riconducibili alla categoria scorporabile OS 7 (finiture di opere generali di natura edile e tecnica) per un importo indicativo di netti € 8.600,00= (oneri della sicurezza inclusi) a favore dell’impresa Tardivo Restauri, con sede legale in 36040 – Torri di Quartesolo - (VI), via Dal Ponte n. 191, P.IVA n. 00791290240, nei limiti e alle condizioni e modalità previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
3. Di prevedere che l’impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell’art. 119, comma 7 del d.lgs n. 36/2023.
4. Di dare atto che le modalità esecutive dell’opera, a seguito del subappalto richiesto, non vengono alterate, cosicché l’impresa appaltatrice resta responsabile dell’opera secondo i patti contrattuali.
5. Di dare atto, in particolare, che l’impresa appaltatrice e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
6. Di dare atto, altresì, che l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del d.lgs n. 36/2023; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del richiamato art. 119 del d.lgs n. 36/2023.

7. Di prevedere che l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere al RUP, prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore, il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 119 commi 7 e 15 del D.lgs n. 36/2023.
8. Di trasmettere il presente provvedimento all'Impresa appaltatrice e al Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione.

Il Dirigente
Grisolia Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. Lgs n. 82/2005 (CAD) e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.